



Regione Puglia

4.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 188/A V Legislatura

D.D.L. N. 21 DEL 30/4/1997

**"PROCEDURE DI ATTIVAZIONE DEL PIANO DI LIQUIDAZIONE
DEL SOPPRESSO ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO
DELLA PUGLIA (ERSAP)"**



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO BILANCIO E RAGIONERIA

PROCEDURE DI ATTIVAZIONE DEL PIANO DI LIQUIDAZIONE DEL SOPPRESSO ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO DELLA PUGLIA (ERSAP)

Testo dell'art. 3 del relativo disegno di legge regionale secondo la nuova formulazione che si propone:

Art. 3

(Durata in carica e compensi)

1. Il Comitato tecnico consultivo dura in carica 3 anni.
2. Al Presidente e ai componenti esterni del Comitato viene attribuito una indennità mensile lorda rispettivamente pari a quella spettante al Presidente e ai componenti dell'organo di controllo della Regione sugli atti degli enti locali ai sensi dell'art.19, comma 2, della legge regionale 22 giugno 1994, n.22.
3. Ai componenti del Comitato viene attribuito un gettone di presenza per ogni seduta pari a quello previsto per i componenti dell'organo di controllo, comma 1, della legge regionale n. 22 del 1994.

N.B. Restano immutati ed imm modificati tutte le rimanenti parti del disegno di legge.

La modifica viene proposta al fine di aderire ai rilievi formulati dal Governo in sede di rinvio del disegno di legge regionale di che trattasi.

Riguardo al secondo motivo di rinvio va sottolineato che il dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio, all'uopo telefonicamente sentito, ha accolto l'ipotesi di riproposizione dell'art. 5, comma 7, osservato in quanto sono state evidenziate e chiarite le obiettive difficoltà di applicazione integrale dell'art. 9 della L. 86/76.

Ciò sia perchè la stessa legge del 1976 presupponeva l'esercizio delle funzioni di "Riforma fondiaria" da parte di un ente strumentale (e non l'esercizio diretto da parte della Regione), sia perchè il personale da impegnare per le medesime funzioni è comunque personale del ruolo unico regionale essendo il personale ex ERSAP transitato alla Regione ai sensi della L.R. 7/97.

In definitiva, la previsione di approvare annualmente "il bilancio di gestione", già contenuto nell'art. 5 del D.D.L., è stata ritenuta sufficiente per sostanziare quanto disposto dall'art. 9 della Legge 386/76.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla Commissione computi

Consigliare il 2-5-97

